



CONDIZIONI GENERALI



Busalla



Campomorone



Ronco Scrivi



Sant'Olcese

OGGETTO	<i>Accordo Quadro per la gestione degli asili nido nel Distretto Socio Sanitario n. 10 (Alta Valpolcevera e Valle Scrivia)</i>
----------------	--

STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante</i>
----------------------------	--

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Maurizio Torre</i>
--------------------------------------	-----------------------

AMMINISTRAZIONI ADERENTI	<i>Comune di Busalla Comune di Campomorone Comune di Ronco Scrivia Comune di Sant'Olcese,</i>
---------------------------------	---

DEFINIZIONI	
Città Metropolitana	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente dell'Accordo Quadro</i>
Concorrente	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Concessionario	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di concessione</i>
Comune, Committente	<i>I soggetti aggiudicatori che aderiscono all'Accordo Quadro e attivano i contratti derivati</i>
Accordo Quadro	<i>Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione Appaltante, Committenti e Concessionario, e l'attivazione dei contratti derivati</i>

DEFINIZIONI	
Contratti derivati	<i>Il contratto stipulato dai Committenti con il Concessionario sulla base delle condizioni risultanti dall'Accordo Quadro e dall'offerta aggiudicataria</i>
Disciplinare di gara	<i>L'insieme della documentazione di gara e contrattuale: bando, norme di partecipazione, Accordo Quadro, condizioni generali, capitolato speciale d'oneri, progetto offerta</i>
Documentazione contrattuale	<i>Accordo Quadro, condizioni generali, capitolato speciale d'oneri, offerta aggiudicataria</i>
Responsabile Unico del Procedimento, RUP	<i>Per la progettazione e l'affidamento dell'Accordo Quadro è individuato dalla Stazione Appaltante; per l'esecuzione del contratto derivato è individuato dal Committente</i>
Direttore dell'esecuzione	<i>I soggetti incaricati dal Committente a supporto del RUP</i>
Referente contrattuale	<i>Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante e del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>
DSS10	<i>Il Distretto Socio Sanitario n. 10, che comprende Alta Valpolcevera e Valle Scrivia, nell'ambito del quale si svolge l'esecuzione del servizio</i>

SOMMARIO		<i>pagina</i>
Articolo 1	Oggetto.....	4
Articolo 2	Corrispettivo.....	4
Articolo 3	Retta di frequenza e riscossione.....	4
Articolo 4	Fatturazione.....	5
Articolo 5	Pagamenti	6
Articolo 6	Obblighi in materia di tracciabilità di flussi finanziari	7
Articolo 7	Revisione prezzi	8
Articolo 8	Facoltà di proroga.....	8
Articolo 9	Estensioni e modifiche contrattuali	8
Articolo 10	Ruoli contrattuali	9
10.1	Referente contrattuale	9
10.2	Coordinatore pedagogico	9
10.3	Responsabile Unico del Procedimento	9
10.4	Direttore dell'esecuzione	9
Articolo 11	Comunicazioni	9
Articolo 12	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.....	10
Articolo 13	Obblighi e responsabilità del Concessionario	11
Articolo 14	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	11
Articolo 15	Ammontare delle penali	11
Articolo 16	Applicazione delle penali	12
Articolo 17	Cessione del contratto e subappalto.....	12
Articolo 18	Tutela della riservatezza.....	12
Articolo 19	Spese contrattuali	13
Articolo 20	Foro competente.....	13

Articolo 1 Oggetto

Le Condizioni Generali si applicano:

- a) all'Accordo Quadro, per quanto concerne i rapporti tra la Stazione Appaltante, i Committenti e il Concessionario rispetto all'attivazione e alla gestione dei Contratti Derivati
- b) ai Contratti Derivati per quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni richieste.

Articolo 2 Corrispettivo

Per ogni bambino iscritto all'asilo nido e a seconda della tipologia di frequenza, full time o part time, il corrispettivo viene determinato applicando i ribassi offerti agli importi pro capite mensili a base di gara.

Nel caso in cui i bambini iscritti siano superiori a numero 24, il corrispettivo è determinato applicando lo specifico ribasso indicato in sede di offerta esclusivamente alle iscrizioni eccedenti la soglia sopra indicata.

Per i Comuni che svolgono direttamente il servizio ausiliario, il corrispettivo pro capite è al netto della quota relativa a questa prestazione, sulla base della percentuale indicata in sede di offerta o comunque nella percentuale minima del 20%.

Il corrispettivo s'intende comprensivo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d'arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatta salva la revisione prezzi.

Il Concessionario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si precisa che i corrispettivi contrattuali liquidabili dal Committente, saranno pari all'importo riconosciuto al Concessionario decurtato di una percentuale pari allo 0,5%, percentuale la cui corresponsione potrà avere luogo, a seguito di svincolo, in sede di liquidazione finale, al termine del periodo contrattuale previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il corrispettivo è percepito dal Concessionario attraverso la riscossione diretta per la parte a carico dell'utenza (retta mensile di frequenza) e attraverso la fatturazione per la quota a carico del Committente.

Articolo 3 Retta di frequenza e riscossione

Ciascun Comune stabilisce annualmente la retta mensile di frequenza a carico dell'utenza che sarà pagata direttamente al Concessionario. La retta può essere inferiore rispetto al corrispettivo pro-capite determinato dall'applicazione dei ribassi sugli importi a base di gara.

Gli utenti del servizio possono fruire di agevolazioni economiche per il pagamento della retta stabilita a loro carico a seguito dell'applicazione del Regolamento comunale ISEE ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente", o per altre forme di esenzione totale o parziale, stabilite da ciascun Comune. Gli utenti che fruiscono di agevolazioni economiche o esenzioni parziali, pagano al Concessionario soltanto la quota di retta a loro carico.

Il Committente comunica annualmente al Concessionario le rette stabilite per la frequenza part-time e full-time, le agevolazioni o esenzioni totali o parziali per ciascuna tipologia di utenza.

Il concessionario riscuote direttamente dagli utenti le rette di frequenza nella misura ordinaria o agevolata, secondo quanto comunicato dal Committente, prima dell'inizio della frequenza (elenco degli iscritti a seguito della graduatoria iniziale e successive variazioni).

La riscossione delle rette è mensile, il pagamento non può essere richiesto prima della fine del mese di riferimento.

In caso di morosità il Concessionario, prima di procedere a forme di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, deve segnalare il caso al Comune interessato.

Eventuali comunicazioni o indicazioni particolari da parte del Comune devono essere comunicate entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 4 Fatturazione

Il Concessionario fattura al Comune, per ogni bambino iscritto, la differenza tra il corrispettivo e la retta mensile a carico dell'utente, tenuto conto delle agevolazioni o esenzioni spettanti.

Nel caso in cui il numero degli iscritti, per ciascun asilo nido sia inferiore a 18 (diciotto) bambini, il Comune si impegna a corrispondere al Concessionario una integrazione aggiuntiva di

- a) € 100,00 per ogni posto vuoto a partire dal tredicesimo fino al diciottesimo
- b) € 150,00 per ogni posto vuoto a partire dall'ottavo fino al dodicesimo, se il numero di iscritti è inferiore a 12 (dodici).

Gli importi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili. Al raggiungimento del dodicesimo e del diciottesimo iscritto non viene corrisposta alcuna somma.

Tabella esplicativa:

ISCRITTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	C	C	C	C	C	C	C	150	150	150	150	150						
8	C	C	C	C	C	C	C	C	150	150	150	150						
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	150	150	150						
10	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	150	150						
11	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	150						
12	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0					
13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	100	100	100	100	100
14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	100	100	100	100
15	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	100	100	100
16	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	100	100
17	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	100
18	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C = corrispettivo

Il servizio deve essere fatturato per singolo Comune mensilmente, in funzione del numero dei bambini iscritti

e della modalità di frequenza.

Alla fattura deve essere allegato mensilmente il report riepilogativo, firmato dal Referente Contrattuale del Concessionario, recante l'elenco e le presenze dei bambini, la tipologia di retta, agevolazione o esenzione applicata, l'indicazione del personale impiegato con le ore effettivamente svolte da educatori e addetti ai servizi generali.

Le rette non riscosse non possono essere addebitate ai Comuni.

Gli oneri della sicurezza per anno scolastico sono fatturati in unica soluzione ad inizio del periodo.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di fatturazione, all'esposizione dei dati in modo chiaro, intellegibile e lineare così da rendere i riscontri più facili e immediati.

La fattura dovrà obbligatoriamente, riportare: l'oggetto, la data e il numero della determina d'impegno, il CIG (codice identificativo gara) del contratto derivato e il mese di riferimento della prestazione, **pena la restituzione al mittente della fattura medesima.**

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it, secondo le previsioni della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), del Decreto attuativo del 3 aprile 2013, n. 55, e dell'articolo 25 del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio di ciascun Committente, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Committente	Codice Univoco Ufficio	Ufficio/Settore
Comune di Busalla	IW237O	Area Servizi Sociali
Comune di Campomorone	UFPV05	Area Politiche Sociali
Comune di Ronco Scrivia	RKRWDU	Area Sociale Scolastica e Culturale
Comune di Sant'Olcese	UF1Y85	Settore Servizi Sociali

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Stazione appaltante di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment). Saranno liquidati al Concessionario i soli importi riferiti all'imponibile, mentre verranno trattenute le quote relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

Articolo 5 Pagamenti

Ciascun Comune provvede direttamente al pagamento della fattura delle prestazioni di propria competenza, previa verifica di conformità nel rispetto della normativa vigente.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico da parte della tesoreria comunale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, salvo motivate interruzioni dei termini.

La verifica di conformità delle prestazioni è effettuata dal Direttore dell'esecuzione e deve intendersi avviata

dalla data di ricevimento della documentazione attestante l'attività svolta nel periodo con riferimento agli obblighi contrattuali. La verifica di conformità delle prestazioni è effettuata dal Direttore dell'Esecuzione sulla scorta del report riepilogativo, di cui all'articolo 4 del presente documento, firmato dal Referente contrattuale del Concessionario sotto forma di autocertificazione.

Il pagamento delle fatture è effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.

Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente a ciascun Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ed ogni eventuale modifica dovesse intervenire unitamente a generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per singoli pagamenti superiori a 10.000 euro la Stazione appaltante è tenuta ad effettuare la verifica presso Equitalia dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma, non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Ciascun Comune si impegna a dare all'aggiudicatario sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Il pagamento delle fatture è subordinato inoltre alla verifica, tramite acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), della sussistenza in capo all'aggiudicatario delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.

Eventuali ritardi nel pagamento da parte del Committente, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo il Concessionario dagli obblighi ed oneri derivanti dal Disciplinare di Gara.

Articolo 6 Obblighi in materia di tracciabilità di flussi finanziari

Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal presente documento comporta la risoluzione dei contratti.

Il Concessionario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal presente appalto entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio dei contratti derivati unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Concessionario s'impegna inoltre a comunicare ai Committenti, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, le variazioni ai conti correnti sopra menzionati, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione dei contratti derivati devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il Concessionario deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario deve trasmettere ai Committenti, prima dell'inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non

esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell'articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.

Il Concessionario s'impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova.

Il Concessionario deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.

Articolo 7 Revisione prezzi

Trattandosi di prestazione continuativa nel tempo, i prezzi sono sottoposti a revisione a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto con le seguenti modalità:

- (a) il valore corrispondente al 20% del corrispettivo annuale è aggiornato in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- (b) il valore corrispondente all'80% del corrispettivo annuale è aggiornato con la cadenza prevista per il rinnovo della parte economica dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al personale in servizio, in misura corrispondente, in relazione ai profili professionali impiegati, alla percentuale media di incremento del costo del lavoro.

Nelle more della determinazione delle variazioni, anche economiche, il servizio non potrà essere per nessuna ragione sospeso o interrotto e dovrà essere eseguito in conformità alle variazioni qualitative e/o quantitative richieste dai Comuni.

Articolo 8 Facoltà di proroga

Qualora alla scadenza dell'Accordo Quadro o dei Contratti Derivati non dovessero essere state completate le procedure e le formalità per la nuova aggiudicazione del servizio il Concessionario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, ferme restando le Condizioni Contrattuali in essere.

Ogni singolo contratto derivato è prorogabile per ulteriori 12 mesi, su richiesta dei Comuni, per l'espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente e sino all'individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario, ovvero al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio della gestione degli asili nido.

Il Comune comunica, almeno due mesi prima della scadenza contrattuale, mediante pec la volontà di avvalersi della facoltà di proroga contrattuale.

Durante la proroga il Concessionario deve mantenere le stesse condizioni, oneri e prezzi stabiliti inizialmente pattuiti, senza null'altro pretendere, fatta salva l'applicazione della revisione prezzi.

Articolo 9 Estensioni e modifiche contrattuali

Non sono considerate aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali le variazioni del numero dei bambini, in quanto il contratto disciplina sia le ipotesi di riduzione e di aumento del numero delle iscrizioni rispetto alla previsione a base di gara.

Sulla base delle risorse disponibili e destinabili al finanziamento del rapporto contrattuale in oggetto, i Comuni possono affidare servizi analoghi e/o complementari ai sensi di quanto previsto dall'articolo 63, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento di queste prestazioni costituisce una

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e presuppone un nuovo provvedimento di autorizzazione a contrarre, che esula dalla disciplina dell'Accordo Quadro.

Articolo 10 Ruoli contrattuali

10.1 Referente contrattuale

Il Concessionario s'impegna a indicare alla Stazione Appaltante e al Comune, prima dell'inizio delle prestazioni, il nominativo di un soggetto referente unico per tutto quanto concerne l'esecuzione del contratto. In caso di cessazione o assenza temporanea del Responsabile, il Concessionario deve immediatamente comunicare il nominativo del sostituto incaricato.

Il Responsabile del contratto deve essere in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Il Responsabile del contratto deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme alla Documentazione Contrattuale, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

Tutte le contestazioni relative all' esecuzione sono comunicate al Responsabile del contratto. Il Concessionario deve comunicare al committente i suoi recapiti telefonici, fisso e mobile, di posta elettronica, etc.

10.2 Coordinatore pedagogico

Il Concessionario deve altresì comunicare il nominativo, del soggetto incaricato della funzione di coordinamento degli operatori e delle attività.

È richiesta la reperibilità sulle 24 ore.

Il Concessionario deve comunicare al committente i suoi recapiti telefonici, fisso e mobile, di posta elettronica, etc.

10.3 Responsabile Unico del Procedimento

Il Referente unico contrattuale del committente deve identificarsi nel Responsabile del Procedimento.

Il Referente unico contrattuale del Concessionario ha l'obbligo di fare riferimento al Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante o dei Committenti, per tutte le questioni attinenti rispettivamente all'Accordo Quadro o all'esecuzione dei Contratti Derivati.

10.4 Direttore dell'esecuzione

La Stazione Appaltante si riserva di nominare un Direttore per l'esecuzione dell'Accordo Quadro. Fino alla nomina del Direttore dell'esecuzione le funzioni sono svolte dal Responsabile del Procedimento.

Per i Comuni il Direttore dell'esecuzione si identifica, salvo diversi provvedimenti, con il Responsabile Unico del Procedimento.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.

Articolo 11 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative all'Accordo Quadro e ai contratti derivati sono effettuate a mezzo pec, o in subordine e in caso di non funzionamento della pec, a mezzo fax o lettera raccomandata. Possono essere accompagnate da comunicazioni tramite posta elettronica ordinaria a scopo precauzionale, ma non

sostitutivo.

Il Concessionario deve indicare all'atto della stipula del contratto tutti i recapiti di posta elettronica, certificata e normale, di posta ordinaria, telefonici e di fax, da utilizzare per le comunicazioni, e s'impegna a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

Il Concessionario s'impegna in particolare a comunicare i recapiti telefonici fissi e mobili, ed eventuali successive variazioni, del Responsabile del Contratto e degli eventuali sostituti per assicurare la reperibilità richiesta.

Le parti restano responsabili di eventuali inadempimenti, disguidi o disfunzioni, derivanti dall'omissione degli obblighi di comunicazione.

Articolo 12 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Concessionario si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi, fermo restando l'inquadramento minimo indicato all'articolo 5 del Capitolato per il personale educativo e il personale ausiliario.

Il Concessionario si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. Il Concessionario si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Il Concessionario è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.

Il Concessionario può utilizzare, previa comunicazione al Direttore dell'esecuzione, in via complementare e comunque non sostituiva, tirocinanti, volontari di servizio civili, debitamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e formati in materia di sicurezza ai sensi di quanto previsto dalla decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Sono fatti salvi gli obblighi posti a carico dell'amministrazione dall'applicazione dell'art.30 comma 6 del DL 18/04/2016 n.50.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi sub-appaltatori, fornitori o collaboratori.

I Comuni sono manlevati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del Concessionario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Disciplinare di Gara i Documenti di valutazione rischi di natura interferenziale, allegato 1 del Capitolato Speciale d'Oneri, redatti in relazione a ciascuno degli asili nido presso i quali il servizio deve essere prestato.

Articolo 13 Obblighi e responsabilità del Concessionario

Il Concessionario s'impegna ad eseguire il contratto nel pieno rispetto del capitolato speciale d'oneri e dell'offerta presentata.

Tutte le attività e le prestazioni previste dal presente contratto sono a totale carico e rischio del concessionario, che ha completa autonomia nell'organizzazione di personale, mezzi e risorse, e nella valutazione degli strumenti e delle azioni più idonee a garantire il risultato richiesto, in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

È fatto obbligo al Concessionario di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni a beni pubblici e privati. Il Concessionario risponde dei danni a persone, cose o animali che potrebbero derivare dall'espletamento del servizio per fatto proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

Il Concessionario manleva pertanto i Comuni da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta promossa da parte di terzi, compresi i frequentatori delle strutture, in conseguenza di danni diretti e/o indiretti e di qualsivoglia pregiudizio.

Il Concessionario si impegna a non svolgere nella struttura e nelle relative pertinenze attività non autorizzate e/o che contrastino con le prescrizioni del presente contratto.

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile Unico tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a carico del Concessionario, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al Committente.

Articolo 14 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice integrativo adottato da ciascun Comune committente ai sensi dell'articolo 54, comma 5 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

Il Comune trasmette, in occasione della sottoscrizione del contratto, o dell'avvio del servizio se antecedente, copia del Codice integrativo stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione da parte del concessionario degli obblighi di cui al suddetto Regolamento e al citato Codice può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 15 Ammontare delle penali

Il Committente ha facoltà di applicare le seguenti penali.

In caso di mancata osservanza degli orari previsti per l'apertura e la chiusura delle strutture per ogni giorno di riscontrata violazione si applica una penale di € 1.000,00 (mille).

Qualora il concessionario non rispetti gli standard minimi di dimensionamento dell'organico si applica una penale di € 2.000,00 (duemila) per ogni violazione rilevata.

Per inosservanza degli obblighi di custodia dei locali si applica una penale di € 500,00 (cinquecento) per ogni violazione rilevata.

Nel caso in cui non siano mantenute le condizioni igienico sanitarie e gli standard sull'igiene personale dei bambini si applica una penale fino a un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per ogni violazione.

Articolo 16 Applicazione delle penali

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati in forma scritta al Concessionario a mezzo pec.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.

In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni, a giudizio del Responsabile del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Qualora il Concessionario non provveda a rimuovere l'inadempimento, ciò può essere motivo per il Committente di risoluzione del contratto.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla garanzia definitiva costituita dal Concessionario, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

Ogni altra inadempienza grave che possa ledere la funzionalità del servizio e l'immagine del committente può dar luogo, previa contestazione, alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al Committente dall'inadempimento del Concessionario per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio, danni ai fini della quantificazione dei quali concorrerà, altresì, l'eventuale maggior costo che il committente fosse chiamato a sostenere a seguito della necessità di riaffidamento del presente servizio ad altro concorrente, nell'ambito della stessa o di ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che dovessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle praticate dal Concessionario resosi inadempiente e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe sostenuto in assenza della decadenza del concessionario.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

Articolo 17 Cessione del contratto e subappalto

Il Concessionario non può cedere ad altri l'esecuzione del contratto; è altresì vietato il subappalto.

Articolo 18 Tutela della riservatezza

Il Concessionario assume la garanzia che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai fini di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 196/2003 il Concessionario assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio del servizio.

Il Concessionario, consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali,

anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali:

- (1) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- (2) si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere;
- (3) si impegna a relazionare annualmente, a richiesta del Comune, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il servizio competente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- (4) si impegna ad individuare un referente per l'Amministrazione responsabile della Privacy e a comunicarlo, con nota scritta, al Comune.

Articolo 19 Spese contrattuali

Tutte le spese, comprese quelle occorse per la procedura di gara, quali quelle di bollo, di registro, i diritti fissi di segreteria e di scritturazione, inerenti l'accordo quadro e i contratti derivati, sono a carico del Concessionario.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dei Comuni committenti.

Articolo 20 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento dell'accordo quadro e dei contratti derivati, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Genova.